

## **Regolamento Didattico del Corso di Studio in Medicina e Chirurgia (LM-41)**

Vigente a partire dall'a.a. 2024/2025

### **Art. 1 – Premesse e finalità**

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Didattico dell'Università degli Studi «Link Campus University» [di seguito: LCU] e disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di Studi [di seguito: CdS] in Medicina e chirurgia, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto di Ateneo, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti, cui si rimanda per quanto non espressamente previsto.
2. Il CdS in Medicina e chirurgia è attivato nella classe delle lauree LM-41. La denominazione in inglese del CdS è Medicine and Surgery,
3. Il CdS è erogato in modalità convenzionale (presenza).
4. La durata normale del corso è stabilita in 6 anni.
5. Per conseguire la laurea magistrale a ciclo unico la/o studente deve aver acquisito 360 crediti formativi universitari [di seguito: CFU].
6. Al compimento degli studi viene rilasciato il diploma di laurea magistrale in Medicina e chirurgia, classe delle lauree LM-41. A coloro che hanno conseguito la laurea magistrale a ciclo unico compete la qualifica accademica di dottore magistrale.

### **Art. 2 – Afferenza**

1. Il CdS afferisce al Dipartimento di Scienze della Vita, della Salute e delle Professioni Sanitarie [di seguito: Dipartimento].
2. L'organo collegiale deliberante è il Consiglio di Dipartimento.
3. Il Consiglio di Corso di Studio delibera sulle materie di propria competenza e, se previsto e necessario, trasmette al Consiglio di Dipartimento per l'adozione della relativa delibera.

### **Art. 3 – Organi del CdS**

1. Sono organi del CdS:
  - a) il Consiglio;
  - b) il Coordinatore;
  - c) il Rappresentante delle/gli studenti;
  - d) il Gruppo AQ/Riesame;
  - e) il Programme Leader (ove presente);
  - f) il Comitato di Indirizzo (ove presente).
2. Il CdS può altresì dotarsi, a seconda delle esigenze, di ulteriori comitati, commissioni e gruppi di lavoro, permanenti o temporanei.

### **Art. 4 – Consiglio di Corso di Studio**

1. Il Consiglio è l'organo organizzativo e di gestione del CdS, cui compete l'attuazione dei compiti assegnati dai regolamenti di Ateneo. In particolare, il Consiglio:
  - a) formula proposte relativamente all'ordinamento didattico, anche in funzione dell'assicurazione della qualità delle attività formative;
  - b) delibera sull'organizzazione didattica del CdS;

- c) approva il percorso formativo individuale presentato dalla/o studente nel rispetto dell'ordinamento del CdS;
- d) regola il riconoscimento di certificazioni nell'ambito delle attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;
- e) approva la Scheda di Monitoraggio Annuale [*di seguito*: SMA] e il Rapporto di Riesame Ciclico [*di seguito*: RRC], predisposti dal Gruppo AQ/Riesame.

2. Il Consiglio è composto di tutti i docenti titolari di insegnamento di base e caratterizzanti, come da elenco fornito annualmente al Coordinatore dal Manager didattico. Nelle more della modifica dell'art. 9, comma 1, del Regolamento Generale di Ateneo, il Consiglio integra la propria composizione con tutte/i le/i docenti titolari di insegnamento nel CdS. Al Consiglio partecipa di diritto il Rappresentante delle/gli studenti.

3. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti, al netto di chi ha giustificato per iscritto la propria assenza.

4. In ogni riunione, Il Consiglio sceglie al proprio interno un segretario verbalizzante.

5. Il Consiglio si riunisce all'occorrenza e sulla base delle scadenze previste dall'Ateneo, su convocazione del Coordinatore ovvero ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti, oppure per iniziativa del Rettore, del Direttore Generale o del Direttore del Dipartimento di afferenza del CdS.

6. Le riunioni del Consiglio si svolgono di norma in presenza. È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

7. La convocazione del Consiglio e il relativo ordine del giorno devono essere portati a conoscenza dei componenti con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza, per i quali l'avviso deve pervenire almeno 48 ore prima rispetto alla data della riunione. Le convocazioni sono effettuate mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica dell'Ateneo intestato al docente (@unilink.it).

8. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.

9. Il Consiglio deve approvare seduta stante il verbale della riunione, redatto dal segretario verbalizzante, ovvero approvarlo all'inizio della successiva riunione. Eventuali correzioni e/o integrazioni al verbale devono essere proposte prima dell'approvazione.

10. Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati a partecipare i responsabili e/o i rappresentanti degli Uffici (Direttore didattico, Manager didattico, Coordinatore delle Segreterie, Referente didattico, ecc.).

11. Il Consiglio può deliberare la creazione di commissioni/gruppi di lavoro per meglio sviluppare le attività di autovalutazione, riesame e miglioramento previste dal sistema AVA. Tali commissioni/gruppi di Lavoro possono altresì supportare il Gruppo AQ/Riesame.

#### **Art. 5 – Coordinatore del Corso di Studio**

- 1. Il Coordinatore del CdS è nominato e revocato con delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 2. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rinnovabile.
- 3. Sono competenze del Coordinatore:

- a) la formulazione al Direttore del Dipartimento di proposte relative alla predisposizione del piano strategico e dei relativi aggiornamenti annuali;
- b) la rappresentanza del CdS nei confronti degli altri organi di governo di Ateneo;
- c) la predisposizione dell'offerta formativa del CdS e la formulazione delle proposte per le coperture didattiche dei singoli insegnamenti;
- d) la promozione di ogni atto diretto a costituire e a migliorare gli strumenti organizzativi necessari ad assolvere i compiti del CdS;
- e) la predisposizione di una relazione annuale sulle attività svolte dal CdS da trasmettere al Direttore del Dipartimento per la verifica dei risultati conseguiti;
- f) la cura dell'osservanza di tutte le norme concernenti il funzionamento del CdS;
- g) la convocazione del Consiglio di CdS e la predisposizione del relativo ordine del giorno;
- h) la trasmissione delle delibere del Consiglio di CdS agli altri organi accademici;
- i) la tenuta, conservazione e verifica dei verbali del Consiglio di corso di studi.
- j) la verifica delle schede di insegnamento in funzione degli obiettivi formativi del corso e dell'evoluzione del mondo del lavoro;
- k) il coordinamento delle attività necessarie al fine di un efficace svolgimento delle attività didattiche;
- l) il coordinamento delle attività di orientamento in ingresso e in uscita e di tutorato in itinere, in sinergia con gli Uffici di Ateneo;
- m) la verifica della coerenza delle modifiche all'offerta formativa con la normativa ministeriale di riferimento;
- n) la valutazione dei risultati della didattica attraverso i questionari di valutazione per riferirne al Direttore del Dipartimento;
- o) il supporto agli Uffici nella composizione delle Commissioni di laurea;
- p) lo svolgimento di quanto eventualmente definito dai Regolamenti dell'Ateneo.

4. Il Coordinatore è componente di diritto del Gruppo AQ/Riesame del CdS.

#### **Art. 6 – Rappresentante delle/gli studenti**

1. Il Rappresentante delle/gli studenti viene individuato sulla base di quanto previsto da apposito Regolamento in corso di emanazione.
2. Il Rappresentante delle/gli studenti partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di CdS, senza diritto di voto. Nelle more dell'emanazione del suddetto regolamento, partecipa al Consiglio la/o studente che rappresenta in CdS nel Gruppo AQ/Riesame o nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti.
3. Il Rappresentante delle/gli studenti può coincidere con il rappresentante del CdS in Gruppo AQ/Riesame.

#### **Art. 7 – Gruppo AQ/Riesame**

1. Il Gruppo AQ/Riesame è composto da:
  - a) il Coordinatore del CdS, che ne è componente di diritto
  - b) almeno due docenti di ruolo, titolari di insegnamento di base o caratterizzante del CdS e individuati tra chi non svolge funzione di rappresentanza del CdS nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
  - c) almeno una unità di personale tecnico-amministrativo, coinvolta nella gestione didattica del CdS;
  - d) almeno una rappresentanza studentesca, in conformità di quanto previsto dalle linee guida europee sulla qualità. La/o studente componente del Gruppo AQ/Riesame non devono necessariamente coincidere con il Rappresentante

delle/gli studenti; per contro, non può coincidere con la/il rappresentante del CdS nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

2. Il Gruppo AQ/Riesame dura in carica tre anni.
3. Il Gruppo AQ/Riesame si riunisce su convocazione del Coordinatore del CdS.
4. Sono competenze del Gruppo AQ/Riesame:
  - a) la predisposizione della SMA e del RRC;
  - b) il supporto al Coordinatore nella predisposizione dell'offerta formativa e nell'aggiornamento della Scheda SUA-CdS;
  - c) il monitoraggio dei processi di AQ del CdS e l'implementazione delle eventuali azioni di miglioramento.
5. Il Gruppo AQ/Riesame può avvalersi del supporto di commissioni/gruppi di lavoro designati dal Consiglio di CdS per meglio sviluppare le attività di autovalutazione, riesame e miglioramento previste dal sistema AVA.

#### **Art. 8 – Programme Leader**

1. Il Programme leader, espressione delle Istituzioni, del mondo accademico o delle professioni, fornisce l'indirizzo generale del CdS, e ne cura la rappresentanza istituzionale nelle sedi accreditate.

#### **Art. 9 – Comitato di Indirizzo**

1. Il Comitato di Indirizzo è un organo consultivo che assume un ruolo fondamentale sia in fase progettuale che in fase di aggiornamento dei percorsi formativi, assicurando un costante collegamento tra università, scuola e mondo del lavoro e delle professioni nonché la valutazione dell'efficacia degli sbocchi occupazionali del CdS.
2. A norma di quanto previsto dall'apposito Regolamento di Ateneo, il Comitato di Indirizzo collabora per lo svolgimento delle seguenti attività:
  - a) analisi della domanda di formazione che proviene dal mondo del lavoro a livello locale, regionale e nazionale;
  - b) definizione dell'offerta formativa e degli obiettivi di apprendimento;
  - c) progettazione e gestione di attività di stage curricolari e post-laurea;
  - d) valutazione dell'efficacia degli esiti occupazionali prodotti dal CdS e monitoraggio delle carriere post-laurea, con funzioni anche propositive;
  - e) job placement, anche contribuendo a identificare settori, aziende, opportunità per l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.
3. Il Comitato di Indirizzo è composto dal Coordinatore del CdS e da un numero di rappresentanti esterni non inferiori a tre in rappresentanza degli stakeholder, nominati dal Direttore Generale dell'Università. Il Programme Leader del CdS, se istituito, può essere nominato componente del Comitato di Indirizzo. I componenti permangono in carica per tre anni.
4. La direzione del Comitato di Indirizzo è assunta dal Programme Leader del CdS, se presente, ovvero dal Coordinatore del CdS.
5. Il Comitato di Indirizzo si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Direttore, di cui una in previsione dell'aggiornamento annuale della Scheda SUA-CdS. Delle riunioni viene redatto un verbale.

#### **Art. 10 – Monitoraggio annuale e Riesame ciclico**

1. Il CdS è sottoposto a diverse forme di valutazione della qualità delle attività svolte.
2. Il Gruppo Aq/Riesame redige annualmente la SMA.

3. Ogni cinque anni, ovvero a intervalli più brevi nel caso di visita di accreditamento o qualora le condizioni del CdS lo richiedano, il Gruppo AQ/Riesame redige il RRC.
4. Sia la SMA che il RRC, redatte dal Gruppo AQ/Riesame, sono approvate dal Consiglio di CdS. Il Coordinatore provvede al loro caricamento in Scheda SUA-CdS.

#### **Art. 11 – Obiettivi formativi e sbocchi occupazionali e professionali**

1. Il CdS si propone di formare laureati in Medicina e Chirurgia che siano in grado di esercitare la professione medica nell'ambito delle norme e delle definizioni stabilite dall'Unione Europea. I laureati, nei vari ambiti clinici, sanitari e biomedici, possono esercitare, dopo l'iscrizione all'albo professionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, come libero professionista, o presso diverse strutture/istituzioni, pubbliche o private, quali ospedali e centri specialistici, ambulatori, Case della Salute, Università e Centri di ricerca, Organizzazioni sanitarie e umanitarie, nazionali e internazionali, Aziende Farmaceutiche, Aziende Biomedicali.

2. Il CdS ha l'obiettivo specifico di formare un medico in grado di prendersi cura dei propri pazienti, comprendendo, sfruttando, promuovendo e governando in modo consapevole lo sviluppo tecnologico nella medicina e nei settori ad essa collegati, spaziando dalla promozione della salute, alla prevenzione e alla cura delle malattie, alla riabilitazione dei pazienti e allo sviluppo di soluzioni diagnostiche e terapeutiche innovative. È obiettivo del CdS fornire allo studente una cultura bio-medico-tecnico-psico-sociale caratterizzata da una visione multidisciplinare ed integrata dei problemi della salute e della malattia, con una educazione orientata allo sviluppo tecnologico, alla comunità, al territorio e fondamentalmente alla prevenzione della malattia e alla promozione della salute.

Il CdS ha inoltre la finalità di integrare e potenziare le competenze tipiche della figura professionale del medico con competenze di base proprie della medicina digitale e con competenze tipiche delle lauree "tecnologiche". In particolare, sotto questo profilo, è obiettivo del CdS preparare gli studenti ad affrontare gli sviluppi della genomica, dell'informatica e dell'intelligenza artificiale, dell'uso dei biosensori e le interfacce, della medicina digitale, dell'analisi dei dati e conoscerne l'utilizzo e l'impatto sull'attività medica e i benefici in termini di sicurezza, efficienza e personalizzazione della cura.

3. Il CdS garantisce l'acquisizione delle seguenti conoscenze e capacità di comprensione:
- a) conoscenze e capacità di comprensione delle scienze sulle quali si fondano le attività di medico chirurgo e della legislazione Nazionale e Comunitaria di competenza;
  - b) conoscenze e capacità di comprensione in ambito clinico, epidemiologico e analitico necessarie ai fini della prevenzione, della diagnosi e della terapia delle patologie, sia individualmente che collettivamente con adeguate conoscenze, abilità e competenze della medicina preventiva;
  - c) conoscenze e capacità di comprensione per determinare le cause e stabilire gli approcci diagnostici e terapeutici delle patologie che più comunemente possono presentarsi. In particolare, conoscenze e capacità di comprensione vengono acquisite tramite lezioni frontali, seminari interdisciplinari, e-learning, didattica a piccoli gruppi, laboratori, esercitazioni, discussione di casi clinici, e attività professionalizzanti.

Il CdS garantisce inoltre l'acquisizione delle seguenti capacità di applicare conoscenza e comprensione:

- a) saper valutare lo stato di salute di un paziente, anche in relazione allo stile di vita e ad eventuali altre situazioni di rischio congenito o ambientale, e suggerire approcci adeguati di prevenzione delle malattie;
- b) saper intervenire con terapie adeguate nelle patologie più comuni e indirizzare ad approcci diagnostici e terapeutici specialistici quando necessari

- c) saper collaborare con altri operatori sanitari nella gestione del paziente complesso
- d) saper valutare la correttezza scientifica ed etica di approcci medici innovativi
- e) saper comunicare con pazienti

4. Il CdS permette il proseguimento degli studi a un livello avanzato (Master di II livello, Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione).

#### **Art. 12 – Ordinamento didattico e Manifesto degli studi**

1. L'ordinamento didattico del CdS è progettato in armonia con gli ordinamenti didattici nazionali e con il Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Il CdS definisce annualmente il Manifesto degli studi, ovvero l'insieme di tutte le attività formative previste per la coorte di studenti che si immatricola nell'anno accademico di riferimento. Per ciascuna attività formativa è indicato il normale anno di corso, l'eventuale articolazione in moduli, i SSD, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa, le eventuali propedeuticità, infine la suddivisione delle attività formative per anno di corso.
3. Il Manifesto degli studi per l'anno accademico [2024/2025], comprensivo dei relativi curricula e della lingua di erogazione della didattica, è riportato nell'Allegato 1.
4. Il Consiglio di CdS è responsabile della corretta corrispondenza tra il Manifesto degli studi e l'ordinamento del CdS.

#### **Art. 13 – Requisiti per l'accesso**

1. L'accesso al CdS è programmato a livello nazionale ai sensi dell'art. 1 della legge 264/1999; ad esso si applicano le disposizioni in materia di programmazione a livello nazionale annualmente emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca [*di seguito*: MUR] e riportate nei bandi di concorso.
2. Per essere ammessi al CdS è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalla normativa vigente.
3. È altresì richiesto il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale secondo quanto previsto dalle normative vigenti. La prova di ammissione ha funzione selettiva ed è altresì diretta a verificare anche il possesso dell'adeguata preparazione iniziale; essa è organizzata dall'Ateneo sulla base delle disposizioni emanate ogni anno dal MUR.
4. Le modalità e la durata della prova sono indicate nel D.M., in cui sono anche definiti i programmi, i contenuti e le modalità di svolgimento della stessa. Le materie oggetto dell'esame sono: Cultura Generale Ragionamento Logico, Fisica e Matematica, Chimica, Biologia. Il possesso delle conoscenze richieste per accedere al Corso si intendono verificate tramite il superamento del test di ammissione. Gli esiti del test di ammissione saranno utilizzati al fine di verificare la necessità di attribuire Obblighi Formativi nelle materie di biologia, chimica, fisica e matematica, da soddisfare nel primo anno di corso. Per ciascuna di tali aree, non verranno attribuiti OFA se il candidato avrà ottenuto un punteggio maggiore o eguale al 50% del punteggio massimo ottenibile per quell'area.

In caso contrario, lo studente dovrà seguire corsi di recupero erogati dall'Ateneo e gli OFA si intendono assolti con il superamento dei corrispondenti esami di profitto dei seguenti insegnamenti:

- a) Matematica/Fisica al superamento dell'insegnamento di Fisica;
- b) Biologia al superamento dell'insegnamento di Biologia;
- c) Chimica al superamento dell'insegnamento di Chimica;

Lo studente che non assolve, entro il primo anno di corso, gli OFA attribuiti non potrà sostenere esami del secondo anno accademico.

#### Art. 14 – Piani di studio

1. Le/Gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio individuale entro i termini indicati dall'Ateneo. I piani di studio coerenti con il Manifesto degli studi sono automaticamente approvati.
2. I piani di studio individuali, e cioè con insegnamenti diversi da quelli previsti dal Manifesto degli studi, devono essere approvati dal Consiglio di CdS.
3. La mancata presentazione del piano di studi determina l'assegnazione automatica del Manifesto degli studi, comprensivo dei soli insegnamenti obbligatori.
4. Le attività formative autonomamente scelte dalla/o studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra gli insegnamenti attivati nell'Ateneo secondo modalità e criteri stabiliti dall'Ateneo stesso. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete.
5. Il CdS, attraverso la collaborazione con i Referenti didattici, propone attività di orientamento e tutoraggio in relazione alla definizione del piano di studio individuale, promuovendo un approccio all'apprendimento centrato sulla/o studente, che lo incoraggi ad assumere un ruolo attivo nella definizione e nella scansione temporale del processo di apprendimento.

#### Art. 15 – Organizzazione didattica

1. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo della/o studente.
2. Un CFU di lezione corrisponde a 12.5 ore di insegnamento frontale.
3. Un CFU di laboratorio o esercitazione guidata corrisponde a 25 ore di attività in presenza.
4. Un CFU di formazione professionalizzante a piccoli gruppi o di studio assistito corrisponde a 25 ore di attività in presenza.
5. Un CFU di tirocinio/stage corrisponde a 25 ore di attività pratica.
6. La scelta del rapporto ore/attività viene fatta dal Consiglio di Dipartimento d'intesa con i Coordinatori dei corsi di studio.
7. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).
8. Le attività formative, le/i docenti responsabili delle stesse e i relativi programmi sono resi noti annualmente attraverso il sito web di Ateneo.

#### Art. 16 – Schede di insegnamento

1. Ogni docente titolare di insegnamento e/o responsabile di attività formativa redige annualmente una scheda di insegnamento, contenente gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, il programma dettagliato, le eventuali propedeuticità (obbligatorie e/o consigliate), le modalità di svolgimento dell'esame, i criteri di valutazione dell'apprendimento, i criteri di attribuzione del voto finale, il materiale didattico, le attività didattiche e gli eventuali consigli della/del docente. La scheda può inoltre contenere altre informazioni ritenute utili per agevolare la frequenza del corso e le attività di studio individuale della/o studente, favorendone l'apprendimento consapevole e attivo.
2. Le schede di insegnamento, raccolte dagli Uffici, vengono trasmesse al Coordinatore e al Gruppo AQ/Riesame, che verifica la coerenza dei contenuti rispetto agli obiettivi formativi generali del CdS, agli obiettivi formativi specifici e ai risultati di apprendimento attesi e, ove necessario, richiede le opportune modifiche.

3. Una volta approvata, la scheda di insegnamento viene pubblicata sul sito web di Ateneo da parte degli Uffici. La/il docente è responsabile dell'inserimento dei contenuti nell'apposita sezione di Esse3.

4. I programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative sono resi noti prima dell'inizio dell'anno accademico.

#### **Art. 17 – Obblighi di frequenza e propedeuticità**

1. È previsto l'obbligo di frequenza. L'obbligo risulta assolto se la/o studente partecipa ad almeno il 75% delle attività formative. La verifica dell'assolvimento dell'obbligo compete al docente titolare dell'insegnamento e/o dell'attività formativa.

2. Le propedeuticità tra gli insegnamenti del CdS sono indicate nell'Allegato 1.

#### **Art. 18 – Esami e verifiche di profitto**

1. Per ciascuna attività formativa indicata nel Manifesto degli studi è prevista una verifica di profitto alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività, secondo quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto.

2. La verifica di profitto può consistere in esami (orali e/o scritti) e in altre forme di accertamento (prove pratiche, grafiche, tesine, colloqui) ritenute idonee dalla/dal docente responsabile. La verifica di profitto, che può comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e gli eventuali accertamenti parziali in itinere sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dalla/dal docente responsabile dell'attività formativa e dettagliate nella scheda di insegnamento.

3. A seconda della tipologia di attività formativa, la verifica di profitto può assumere la forma dell'esame, che comporta l'attribuzione di un voto secondo le modalità dettagliate al successivo comma 8, ovvero di una valutazione all'esito della quale alla/o studente viene riconosciuta una idoneità.

4. Il numero massimo degli esami non può essere superiore a 36. Ai fini del computo vanno considerate le seguenti attività formative:

- a) di base;
- b) caratterizzanti;
- c) affini o integrative;
- d) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

5. Per poter accedere alla verifica di profitto la/o studente deve prenotarsi attraverso la piattaforma gestionale Esse3. Per potersi prenotare, la/o studente deve essere in regola con l'iscrizione e il pagamento delle tasse, nonché aver assolto le eventuali propedeuticità.

6. Tutte le verifiche di profitto che si svolgono in forma orale sono pubbliche. Le competenti strutture didattiche possono disciplinare sedi, modalità e limiti di accesso alle sedute al fine di consentire un ordinato svolgimento delle prove. Quando siano previste prove scritte la/il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la valutazione.

7. Per lo svolgimento delle verifiche di profitto, le/gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), disabilità o bisogni educativi speciali (BES) possono beneficiare degli ausili e supporti previsti dalla l. 28.01.1999 n. 17 e dalla legge 08.10.2010 n. 170.

8. La valutazione è effettuata da una apposita Commissione, composta da almeno due componenti, il primo dei quali è sempre la/il responsabile dell'insegnamento, ovvero, nel caso di corsi integrati o interdisciplinari, dal coordinatore responsabile, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione. Il secondo componente della Commissione (nonché gli eventuali ulteriori componenti) è un altro docente o ricercatore del medesimo o di affine ambito disciplinare, ovvero un cultore della materia. Nel caso di insegnamenti

integrati, la Commissione è presieduta dal titolare dell'insegnamento ed è prevista la presenza di almeno una/un docente per ciascun modulo didattico.

9. Per gli insegnamenti che prevedono un esame finale, la valutazione del profitto è espressa con votazione in trentesimi; il voto minimo per il superamento dell'esame è diciotto/trentesimi (18/30). La Commissione può all'unanimità aggiungere la lode al massimo dei voti. Nel caso di un insegnamento articolato in più moduli, la valutazione determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Gli esami superati non possono essere ripetuti.

10. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica, ovvero in colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente.

11. L'esito dell'esame è certificato dal Presidente della Commissione con la sottoscrizione del verbale, eventualmente digitale. Il voto dell'esame viene riportato su apposito documento, redatto secondo le modalità previste dall'Ateneo e consegnato alla/o studente all'esito dell'esame.

12. Il Presidente della Commissione ha l'obbligo e la responsabilità di curare la trasmissione del verbale, previa compilazione in tutte le sue parti, all'Ufficio competente entro sette giorni dalla conclusione di ciascun appello d'esame e con le modalità, anche informatiche, definite dall'Ateneo.

13. Gli appelli d'esame e le altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento con continuità.

14. Fermo restando che l'esame non può essere sostenuto prima della conclusione del relativo insegnamento, in ciascun appello la/o studente in regola con la posizione amministrativa e che si sia prenotato nei termini, può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami nel rispetto delle eventuali propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza.

15. La/o studente che intenda partecipare a programmi di mobilità studentesca deve presentare all'Ateneo il Learning Agreement con l'indicazione degli insegnamenti che seguirà presso l'Università ospitante. L'attribuzione dei relativi CFU avviene dopo la conclusione del periodo di mobilità. Nel caso in cui sia stato attribuito anche un voto, la registrazione avverrà sulla base della corrispondenza in trentesimi.

16. Alla/o studente potrà essere richiesto di sostenere eventuali prove di verifica di esami già sostenuti qualora il Consiglio di Cds ritenga obsoleti i contenuti culturali per l'essere passato troppo tempo dal loro sostenimento.

#### **Art. 19 – Tutorato**

1. Il servizio di tutorato è rivolto a indirizzare e assistere la/o studente lungo tutto il percorso universitario, rendendolo attivamente partecipe del processo formativo e rimuovendo gli eventuali ostacoli nel raggiungimento degli obiettivi formativi.

2. Le tipologie di tutorato offerte dall'Ateneo sono:

- a) tutorato di orientamento e trasversale, svolto dal Referente didattico in collaborazione con le Segreterie;
- b) tutorato di orientamento internazionale, svolto dall'Ufficio Erasmus e dall'International Office;
- c) tutorato didattico, affidato a figure di supporto alla didattica (cultori della materia, dottorandi, titolari di contratti di didattica integrativa, ecc.);
- d) tutorato specializzato, svolto dal Referente didattico per l'inclusione.

#### **Art. 20 - Tirocini pratico-valutativi**

Il CdS adotta per la gestione delle attività dei tirocini pratico-valutativi (attività professionalizzanti) la seguente organizzazione:

Durante il periodo di insegnamento clinico, gli studenti devono acquisire specifiche competenze professionali nei settori di medicina interna, chirurgia generale, pediatria, ostetricia e ginecologia. A tal fine, gli studenti devono svolgere attività formative professionalizzanti presso strutture assistenziali identificate dal Consiglio del CdS, secondo i periodi da esso definiti, per un totale di almeno 60 CFU professionalizzanti. All'interno di questi 60 CFU, gli studenti che hanno superato tutti gli esami fino al quarto anno possono richiedere di svolgere un tirocinio valutativo di 15 CFU ai fini dell'abilitazione professionale.

Il tirocinio obbligatorio è un'attività didattica tutoriale in cui gli studenti svolgono attività pratiche con un buon grado di autonomia, simulando l'attività professionale. Durante ogni fase del tirocinio obbligatorio, gli studenti operano sotto la supervisione diretta di un docente-tutore. Le funzioni didattiche del docente-tutore che si occupa degli studenti in tirocinio obbligatorio sono le stesse previste per la didattica tutoriale all'interno dei corsi di insegnamento. Le competenze cliniche acquisite tramite le attività formative professionalizzanti sono valutate come parte dell'assegnazione del voto finale dell'esame del corso che ha organizzato tali attività.

#### **Art. 21 – Prova finale e conseguimento del titolo**

1. La laurea in medicina e chirurgia, unitamente alla relativa qualifica accademica, è conferita a seguito del superamento di una prova finale.
2. Per accedere alla prova finale la/o studente deve aver superato tutte le attività formative previste dal CdS, e aver adempiuto gli obblighi amministrativi.
3. Per essere ammesso alla discussione della prova finale (Tesi di Laurea), lo Studente deve aver ottenuto tutti i crediti formativi necessari per il completamento del CdS. La prova finale verte sulla discussione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la supervisione di uno o più relatori. A determinare il voto di laurea contribuiscono la media dei voti conseguiti negli esami curriculari, la valutazione della tesi in sede di discussione, e l'eventuale valutazione di altre attività con modalità stabilite in apposito regolamento. Il voto di laurea è espresso in centodecimali. Qualora il candidato ottenga il massimo dei voti, può essere attribuita all'unanimità la lode. È prevista la possibilità per lo studente di compilare la tesi in lingua inglese.
4. La richiesta di tesi deve essere formulata dalla/o studente a una/un docente, individuato tra quelli titolari di insegnamento del CdS, e inviata secondo le modalità indicate sul sito web di Ateneo. La/Il docente, che riceve l'istanza della/o studente e che accetta la stessa, assume automaticamente il ruolo di "relatore". Il Consiglio di CdS effettua periodicamente il monitoraggio delle tesi assegnate per la verifica dell'equa distribuzione dell'impegno didattico fra le/i docenti.
5. La discussione della tesi avviene innanzi a una Commissione, nominata dal Rettore e composta da un numero di componenti compreso tra sette e undici, ai sensi dell'art. 42 del R.D. n. 1269/1938. Le funzioni di Presidente della Commissione sono, di norma, svolte dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo o, in mancanza, dal professore di seconda fascia più anziano nel ruolo, ovvero, qualora ne ricorra l'esigenza, dal Coordinatore del corso di studio.
6. La Commissione è costituita di norma da professori di prima e di seconda fascia e ricercatori. Possono, tuttavia, far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori di altre università, professori straordinari, professori a contratto nell'anno

accademico interessato e cultori della materia in numero non superiore al 20% della commissione. Alla Commissione partecipa un rappresentante dell'Ordine dei medici.

7. Lo svolgimento delle prove finali è sempre pubblico, nei limiti della sicurezza e capienza degli spazi.

8. Al termine della prova la Commissione, come già specificato al comma 3 del presente articolo vista la media ponderata degli esami sostenuti e preso atto dei contenuti della relazione scritta e della discussione finale, esprime la propria votazione finale in cento decimi e può, all'unanimità, concedere alla/al candidato il massimo dei voti con lode e, se del caso, la dignità di stampa. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei/centodecimi. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

9. il calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre appelli, opportunamente distribuiti nell'anno accademico.

#### Art. 22 - Iscrizione agli anni successivi

1. Il passaggio da un anno al successivo prescinde dal numero di CFU conseguiti.
2. Fermo restando quanto disposto dal primo comma del successivo art. 23, l'iscrizione ad anni successivi al primo, con conseguente abbreviazione di carriera, per gli studenti provenienti da un CdS della medesima classe di altro Ateneo, si effettua in base ai CFU conseguiti come indicato nella seguente tabella:

| <b>Anno</b> | <b>occorre aver superato</b>                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| II anno     | 2 esami del primo anno (minimo 15 CFU)                                       |
| III anno    | Tutti gli esami del primo anno più 2 del II anno (minimo 76 CFU)             |
| IV anno     | Tutti gli esami dei primi due anni e 2 esami del III anno (minimo 133 CFU)   |
| V anno      | Tutti gli esami dei primi tre anni e 3 esami del IV anno (minimo 193 CFU)    |
| VI anno     | Tutti gli esami dei primi quattro anni e 2 esami del V anno (minimo 254 CFU) |

#### Art. 23 – Trasferimenti da altri Corsi di Studio, da altri atenei, e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri Corsi di Studio o da altri Atenei è consentito qualora ci siano posti liberi negli anni di riferimento e previa pubblicazione di un apposito avviso contenente i criteri per l'esame dei titoli posseduti dal candidato.

2. L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del Consiglio di CdS su proposta del Coordinatore ed entro 30 gg dall'immatricolazione:

- a) se la/o studente proviene da un CdS della medesima classe, la convalida della carriera svolta sarà effettuata caso per caso mediante comparazione tra i programmi degli insegnamenti e potrà determinare il riconoscimento degli esami per intero o solo in parte, con obbligo, in questo secondo caso, di superare una prova integrativa; in ogni caso, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare, previsto nell'Allegato 1, è riconosciuta in misura non inferiore al 50%. I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal Consiglio di corso di laurea;
- b) se la/o studente proviene da un CdS appartenente a una classe diversa, la convalida della carriera svolta sarà effettuata caso per caso mediante comparazione tra i programmi degli insegnamenti e potrà determinare il riconoscimento degli esami

per intero o solo in parte; i mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal Consiglio di CdS.

3. In casi di comprovata urgenza, il Coordinatore procede al riconoscimento dei crediti, con successiva ratifica da parte del Consiglio di CdS.

4. In caso di riconoscimento di esami/CFU, l'attribuzione del voto avverrà secondo le seguenti regole:

- a) se l'esame è riconosciuto per intero, rimane confermato il voto originario;
- b) se è riconosciuta solo una parte dei CFU dell'esame, il voto finale è determinato come media ponderata per i CFU del voto originario e del voto conseguito nella prova integrativa;
- c) nel caso in cui la convalida di un esame sia l'esito della convalida di due o più esami, il voto finale è determinato come media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami convalidati.

5. Il trasferimento ai corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Professioni Sanitarie per gli studenti provenienti da altri Corsi di Studio o da altri Atenei sarà oggetto di apposita procedura preceduta dalla emanazione di un bando, come specificato dal comma 1.

#### **Art. 24 – Trasparenza**

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi alle/gli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo, è pubblicata e aggiornata sul sito dell'Università.

2. Il CdS aderisce al Sistema di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo.

#### **Art. 25 – Norme finali e transitorie**

1. Il presente Regolamento si applica a tutti le/gli studenti immatricolati al CdS. Esso entra in vigore dal momento della sua approvazione e ha validità almeno per i tre anni successivi, e comunque sino all'emanazione del successivo Regolamento; per quanto compatibile si applica anche alle/gli iscritti di altre coorti.

2. Nel caso di modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o di altre nuove disposizioni in materia, il CdS procederà alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché agli altri regolamenti applicabili.

## Allegato 1 – Manifesto degli Studi per l'a.a. 2024/2025

Curriculum: Unico

Lingua di erogazione: Italiano

| ANNO    | DENOMINAZIONE ATTIVITÀ                                       | TIPOLOGIA | SSD                                                                                                                | CFU | PROPEDEUTICITÀ                       |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| Primo   | FISICA MEDICA                                                | A         | FIS/07                                                                                                             | 7   |                                      |
| Primo   | CHIMICA E PROPEDEUTICA BIOCHIMICA                            | A         | BIO/10                                                                                                             | 8   |                                      |
| Primo   | ANATOMIA UMANA E CLINICA                                     | A, B, C   | BIO16                                                                                                              | 16  | ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA             |
| Primo   | METODOLOGIA MEDICO-SCIENTIFICA E SCIENZE UMANE DI BASE       | A, B      | M-PSI/01, M-DEA/01, MED/02, MED/01<br>M-EDF/02<br>M-EDF/01<br>L-LIN/12<br>M-PED/03                                 | 14  |                                      |
| Primo   | BIOLOGIA E GENETICA                                          | A, C      | BIO/13                                                                                                             | 10  |                                      |
| Primo   | ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA                                     | A, C      | BIO/17                                                                                                             | 8   |                                      |
| Secondo | BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE                             | A, C      | BIO/10, BIO/11                                                                                                     | 14  | CHIMICA E PROPEDEUTICA<br>BIOCHIMICA |
| Secondo | FISIOLOGIA UMANA                                             | A, B      | BIO/09<br>ING-INF/05<br>BIO/09                                                                                     | 16  | BIOLOGIA E GENETICA                  |
| Secondo | METODOLOGIA MEDICO-SCIENTIFICA E SCIENZE UMANE TRASLAZIONALI | B, F      | MED/42<br>SPS/07<br>MED/09<br>MED/18<br>MED/44<br>MED/02<br>SECS-P/07<br>SECS-P/10<br>INF/01<br>M-PED/01<br>MED/41 | 13  |                                      |
| Secondo | MICROBIOLOGIA                                                | B, F      | MED/07<br>VET/06                                                                                                   | 7   |                                      |
| Secondo | IMMUNOLOGIA E IMMUNOPATOLOGIA                                | B         | MED/04                                                                                                             | 6   |                                      |
| Terzo   | PATOLOGIA E FISIOPATOLOGIA GENERALE                          | A, B      | MED/04, MED/03                                                                                                     | 17  | FISIOLOGIA UMANA                     |

|        |                                                                                          |         |                                                                                                    |    |                                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|
| Terzo  | LE BASI DELLA MEDICINA DI LABORATORIO                                                    | B       | BIO/12<br>MED/05<br>MED/07                                                                         | 6  |                                     |
| Terzo  | METODOLOGIA MEDICO-SCIENTIFICA E SCIENZE UMANE CLINICHE E DIAGNOSTICHE                   | B, F    | MED/09<br>MED/09<br>MED/10<br>MED/45<br>INF/01<br>MED/18<br>MED/11<br>MED/36<br>L-LIN/12<br>MED/18 | 19 |                                     |
| Terzo  | FARMACOLOGIA                                                                             | B       | BIO/14                                                                                             | 8  |                                     |
| Terzo  | ANATOMIA PATOLOGICA                                                                      | B, C, F | MED/08                                                                                             | 11 | PATOLOGIA E FISIOPATOLOGIA GENERALE |
| Quarto | MALATTIE INFETTIVE E MICROBIOLOGIA CLINICA                                               | B, F    | MED/07, MED/17                                                                                     | 6  |                                     |
| Quarto | MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE                                                         | B, F    | MED/12, MED/18                                                                                     | 6  |                                     |
| Quarto | MALATTIE DEL SISTEMA EMATOPOIETICO                                                       | B, F    | MED/15, MED/05                                                                                     | 5  |                                     |
| Quarto | IGIENE - MEDICINA DEL LAVORO - SANITA' PUBBLICA - MEDICINA DI COMUNITA' E DEL TERRITORIO | B, C    | BIO/10<br>MED/43<br>MED/44<br>MED/42<br>BIO/16                                                     | 8  |                                     |
| Quarto | MALATTIE DELL'APPARATO UROPOIETICO E GENITALE                                            | B, F    | MED/14, MED/24                                                                                     | 6  |                                     |
| Quarto | LA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI NELLA PRATICA MEDICA                                         | B, F    | MED/36, MED/37                                                                                     | 5  |                                     |
| Quarto | MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE                                                   | B, F    | MED/11<br>MED/23<br>MED/22                                                                         | 8  |                                     |
| Quarto | MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO                                                      | B, F    | MED/10, MED/21                                                                                     | 4  |                                     |
| Quarto | MALATTIE DEL SISTEMA ENDOCRINO E METABOLICO                                              | B, F    | BIO/12<br>MED/13<br>MED/18                                                                         | 6  |                                     |
| Quarto | MALATTIE DELL'APPARATO TEGUMENTARIO E CHIRURGIA PLASTICA                                 | B, F    | MED/19, MED/35                                                                                     | 4  |                                     |
| Quarto | PSICHIATRIA E PSICOLOGIA CLINICA                                                         | B, F    | MED/25<br>M-PSI/08<br>M-PSI/05                                                                     | 6  |                                     |
|        |                                                                                          |         |                                                                                                    |    |                                     |

|        |                                                                                            |         |                                                                    |    |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|----|--|
| Quinto | CLINICA MEDICO CHIRURGICA I E ONCOLOGIA                                                    | B, F    | MED/05<br>MED/18<br>MED/09<br>MED/06                               | 10 |  |
| Quinto | MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE                                                          | B, F    | MED/33, MED/34                                                     | 4  |  |
| Quinto | MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO                                                               | B, F    | MED/26<br>MED/27<br>MED/37<br>BIO/14                               | 8  |  |
| Quinto | PATOLOGIE CLINICHE SPECIALISTICHE DEGLI ORGANI DI SENSO                                    | B, F    | MED/28<br>MED/29<br>MED/30<br>MED/31<br>MED/32                     | 9  |  |
| Quinto | MEDICINA LEGALE                                                                            | B, C, F | BIO/09<br>SECS-P/06<br>IUS/09<br>MED/43                            | 6  |  |
| Sesto  | GINECOLOGIA E RIPRODUZIONE UMANA                                                           | B, F    | MED/40, MED/13                                                     | 6  |  |
| Sesto  | CLINICA MEDICO CHIRURGICA II - MALATTIE DEL SISTEMA IMMUNITARIO - REUMATOLOGIA E GERIATRIA | B, F    | MED/09<br>MED/09<br>MED/18<br>MED/18<br>MED/09<br>MED/16<br>MED/05 | 13 |  |
| Sesto  | PEDIATRIA                                                                                  | B, F    | MED/39<br>MED/38<br>MED/20<br>MED/03                               | 7  |  |
| Sesto  | CLINICA MEDICO CHIRURGICA III ED EMERGENZ                                                  | B, F    | MED/09<br>MED/09<br>MED/41<br>MED/18<br>MED/25<br>MED/18           | 12 |  |
| Sesto  | PROVA FINALE                                                                               |         |                                                                    | 18 |  |
| Sesto  | ADE                                                                                        |         |                                                                    | 8  |  |
| Sesto  | TIROCINIO ABILITANTE PER L'ESAME DISTATO - AMBITI                                          |         |                                                                    | 5  |  |

|       |                                                              |  |  |   |  |
|-------|--------------------------------------------------------------|--|--|---|--|
|       | CHIRURGICI                                                   |  |  |   |  |
| Sesto | TIROCINIO ABILITANTE PER L'ESAME DISTATO - AMBITI MEDICI     |  |  | 5 |  |
| Sesto | TIROCINIO ABILITANTE PER L'ESAME DISTATO - MEDICINA GENERALE |  |  | 5 |  |